Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà ingegneria di Reggio Emilia



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia



PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

CONVENZIONE QUADRO

TRA

La Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia via Allegri n. 15 – Codice Fiscale 00427620364 – di seguito denominata *Soggetto Promotore,* nella persona del Preside Prof. Olmes Bisi, nato a Modena il 04/11/1949

Е

il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale 80012130359, con sede in Reggio Nell'Emilia (RE), Via Maria Melato, 23 - Cap. 42100, nella persona del presidente p.t., Per. Ind. Paolo Oliva, nato a NOVELLARA (RE) il 29 aprile 1948, nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto

1. E' oggetto della presente convenzione la realizzazione di un **accordo - quadro** volto alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti laureandi e neo-laureati del *Soggetto Promotore* ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, del D.M. 25 marzo 1998, n.142 e dell'art.55, comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, presso studi, enti o strutture degli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Reggio nell'Emilia, di seguito identificati come *Soggetto Ospitante*.

2. Ai sensi della normativa vigente gli aspetti attuativi dei singoli tirocini saranno oggetto di apposito progetto formativo, sottoscritto dai rappresentanti del *Soggetto Promotore* e del *Soggetto Ospitante*, nonché dal tirocinante. Copia del progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge e approvato dal Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è allegato alla presente convenzione quadro.

Art. 2. Tirocinio

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, svolto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 e nel rispetto del progetto formativo concordato, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita dal tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico, designati dal *Soggetto Promotore* in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale designato dal *Soggetto Ospitante*.
- 3. Per ciascun tirocinio attuato in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - espresso riferimento alla presente convenzione;
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutori designati dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante*;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nei locali del *Soggetto Ospitante*;
 - le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio:
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
- 4. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando le indicazioni fornite dai tutori;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- 5. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *Soggetto Ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla singola Facoltà, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
- 6. Nel caso di risoluzione anticipata del singolo progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *Soggetto Promotore* e al *Soggetto Ospitante*, con un congruo preavviso.

Art. 3. Impegni del Soggetto Promotore

- 1. Il Soggetto Promotore si assume il compito di predisporre, di concerto con il Soggetto Ospitante, il progetto formativo di cui all'art. 1 e ne garantisce la piena conformità alle disposizioni di legge vigenti.
- 2. Il Soggetto Promotore individua e regola, in particolare, modalità e forme per la progettazione e la realizzazione del progetto formativo, i processi di selezione, la certificazione del tirocinio formativo, sia per studenti per l'acquisizione di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo di studio sia per laureati da valere come credito formativo per l'inserimento nel mondo del lavoro, assicurando la progettazione ed il coordinamento didattico, scientifico e organizzativo del tirocinio.
- 3. Il Soggetto Promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9.4.1999, n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalarne l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.
- 4. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché all'INAIL, copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 4. Impegni del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Reggio nell'Emilia

- 1. Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Reggio nell'Emilia si impegna a:
 - collaborare alla individuazione degli studi professionali di propri Iscritti disponibili alla collaborazione e a indicare un referente che tenga i contatti relativi alle iniziative stesse;
 - pubblicizzare e sensibilizzare periodicamente la presente convenzione presso i propri Iscritti e le proprie strutture interne, nonché a promuoverne il coinvolgimento in ciascuna iniziativa;
 - assicurare il collegamento funzionale tra *Soggetto Promotore* e *Soggetto Ospitante* per i tirocini oggetto della presente convenzione con specifico riferimento agli impegni di cui agli artt. 3 e 4 della presente convenzione;
 - contribuire al monitoraggio della corretta utilizzazione dei tirocini di formazione e orientamento nell'ambito delle convenzioni stipulate in attuazione di questo protocollo di intesa.

Art. 5. Impegni del Soggetto Ospitante

- 1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
 - designare il tutore Perito Industriale o Perito Industriale Laureato incaricato di seguire i tirocinanti;

- sottoscrivere il singolo progetto formativo e garantire la conformità tra quanto dedotto in convenzione e quanto richiesto al tirocinante;
- segnalare al tutore organizzativo incaricato dalla Facoltà comportamenti lesivi di propri diritti o interessi, tenuti dal tirocinante
- a non interrompere il tirocinio in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Art. 6. Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 7. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 8. Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della firma dei contraenti, ha durata di anni uno e si rinnova di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una della parti all'altra parte entro quattro mesi dalla scadenza.

Art. 9. Controversie

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 ss. Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'Università, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina dei proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Modena, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Letto, approvato, sottoscritto

Reggio Emilia, 2/7/2004

Per il Soggetto Promotore

Per il Soggetto Ospitante

(Per. Ind. Paolo Oliva)